



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 331/2024

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al registro di segreteria nel
giudizio n. **69317** del registro di segreteria, proposto da:

C. R., C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
PEC avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Fernando Rizzo ed Andrea Vadalà giusta procura in atti

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Tiziana G.
Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
udite le parti all'udienza del 25 ottobre 2024

FATTO

D)- Con l'atto introduttivo del giudizio **C. R.**, in quiescenza dal giorno 1
agosto 2012; ha premesso di essere stato dipendente dell'Università degli
Studi di Messina in servizio presso l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di
Messina e di essere stato economicamente equiparato al dirigente ai sensi
dell'art. 31 DPR 761/1979. Ha contestato la nota OMISSIS con cui l'INPS
ha riliquidato con il sistema misto la pensione nella nuova misura di €

59.718,51 annue lorde.

Dopo ampia premessa in diritto, ha formulato le seguenti domande

principali: *1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla*

rideterminazione del trattamento pensionistico calibrato sulla retribuzione

certificata dal PA04 e dal foglio di calcolo, prot. 8060 del 10.03.2016 e,

previa disapplicazione e/o annullamento di ogni atto contrario, liquidarlo

nella misura annua lorda di € 66.386,65, oltre perequazioni e tredicesima

mensilità, o nella diversa misura che sarà ritenuta legittima e/o accertata in

esito alla disponenda CTU contabile, con corresponsione dei relativi

arretrati, con decorrenza dal 1.8.2012, maggiorati di interessi e

rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo; 2)

condannare l'INPS resistente alla corresponsione della pensione come

sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non

adeguate pari ad € 6.668,14 annui lordi oltre tredicesima mensilità, a

decorrere dal 1.8.2012, o nel diverso importo che sarà determinato all'esito

della disponenda CTU, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge.

II)- L'INPS in memoria di costituzione ha chiesto preliminarmente un rinvio

al fine di procedere al pagamento della pensione sulla base del PA di marzo

2016 evocato da parte ricorrente.

III)- Dopo lo scambio di note, udite le parti, la causa è stata posta in

decisione nell'udienza odierna del 25 ottobre 2024.

DIRITTO

Il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di

cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di

Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del*

contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno l’INPS ha dedotto e documentato con note del 2 luglio 2024 di avere proceduto al pagamento e alla riliquidazione del trattamento pensionistico; la parte ricorrente con note del giorno 1 luglio 2024 ha confermato l’avvenuto soddisfacimento delle sue richieste. Le parti hanno concordemente chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, pur se la parte ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese di lite.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Con riguardo alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Va osservato che, in effetti, l’INPS ha proceduto alla riliquidazione soltanto nel 2024 on un evidente ritardo ma non è stata fornita alcuna giustificazione di tale ritardo; invero, il modello PA04 risale al 2016, il ricorrente aveva formulato una prima diffida il 22 gennaio 2021, un ricorso amministrativo il 6 giugno 2022 e poi è stato costretto ad adire questa Corte, senza che vi sia stato alcun riscontro dell’INPS durante la fase amministrativa. Pertanto, l’INPS, in

	4	
	persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del	
	ricorrente - delle spese di lite si quantificano complessivamente in euro	
	1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del	
	contendere;	
	-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in	
	favore del ricorrente - delle spese di lite si quantificano complessivamente in	
	euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA	
	Così deciso in Palermo, il 25 ottobre 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato nei modi di legge	
	Palermo, 25 ottobre 2024	
	Pubblicata il 28 ottobre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	

